



A.D. MDLXII

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA "Ufficio Protocollo e Servizi Archivistici"	
PROT. N. <u>1418/A</u>	DEL <u>20 MAR. 2014</u>
POSIZIONE _____	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio orientamento e diritto allo studio
SERVIZIO PLACEMENT

Rep. n. _____ Prot. _____ del ____/____ Anno: _____ Titolo: _____ Classe: _____ Fascicolo: _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

L'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, P.zza Università n. 21, codice fiscale/P.I. 00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", legalmente rappresentato dal Rettore Prof. Attilio Mastino, nato a Bosa (prov. OR) il 29/07/1949, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago La Maddalena con sede in La Maddalena (OT) via Giulio Cesare n. 7 codice fiscale/P.I. 91019760908 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe Bonanno nato a La Maddalena prov. (OT) il 10/07/1975;

PREMESSO

Che il sistema formativo e il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Che l'art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 contempla fra i soggetti promotori di attività formative di tirocinio le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Considerato il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, e considerata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia per un periodo di tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore e con le modalità previste dalla normativa stessa.

Art. 2

1. L'attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e deve essere seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale;
- durata del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile;
- riconoscimento di una congrua indennità da definire sulla base dei parametri minimi previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del tirocinio.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante s'impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante la svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro sulla base dell'attuazione della "gestione Inail per conto dello Stato", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio



in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- sottoscrivere la convenzione con l'Università nel rispetto della vigente normativa;
- contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
- individuare il tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell'esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento. Qualora il tutor debba essere sostituito da altra persona durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, mediante comunicazione scritta, al soggetto proponente, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il compito di compilare il registro di tirocinio e redigere la relazione finale sulla valutazione dell'esperienza;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio.
- le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal tutor aziendale.
- garantire che i locali nei quali si svolge l'attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dalla Legge n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività;
- impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria e di terzi soggetti;
- riconoscimento di una congrua indennità da definire sulla base dei parametri minimi previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del tirocinio;
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage.

Art. 6

Al termine del periodo concordato di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a rilasciare al soggetto promotore un'attestazione sul regolare svolgimento e conclusione dell'attività di tirocinio.

Sulla base di tale attestazione, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, che avrà regolarmente terminato il periodo di tirocinio concordato, una certificazione attestante lo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Art. 7

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a persone o cose del soggetto ospitante il tirocinante potranno essere imputate al soggetto promotore.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni contenute nel presente convenzione, la stessa potrà essere revocata previa comunicazione A.R. entro 10 gg. dall'evento lamentato.

Art. 9

Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d'ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Sassari.

Art. 10

Sono a carico del soggetto promotore tutte le eventuali spese inerenti l'attuazione della presente convenzione, che è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, punto b, della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto in La Maddalena, li _____

Letto, approvato e sottoscritto in Sassari, li _____

Per Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago La Maddalena

Il Legale Rappresentante

(Dott. Giuseppe Bonanno)

Per l'Università degli Studi di Sassari

Il Legale Rappresentante

(Prof. Attilio Mastino)

